

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**CAPO VII**

*Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*

**Art. 37**

*(Forme di pubblicità)*

**1.** Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE.

(2)

**2.** Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

(1)(3)

**3.** Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

**4.** Il regolamento di cui all'articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 102, L. R. 1/2004

**2** Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 9/2006

**3** Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2006

## **Art. 38**

*(Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)(1)*

**1.** L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

**1 bis.** Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.

(2)

**2.** L'accesso telematico alle informazioni è libero.

**3.** È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

**4.** Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Note:

**1** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 9/2006

**2** Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 9/2006

## **Art. 39**

*(Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente

ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

**2.** I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

**3.** In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

**4.**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012